

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI ASSEGNI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI DI ATENEO

Emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria n. 107/2019 del 13/05/2019

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la presentazione e la valutazione di proposte per l'attivazione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziati mediante risorse provenienti parzialmente o interamente dal bilancio di ateneo.
2. Il presente regolamento non si applica nei casi di assegni di ricerca interamente a carico di progetti di ricerca o interamente finanziati nell'ambito di convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni.
3. Per quanto riguarda i criteri, le modalità e le procedure per la istituzione e il conferimento degli assegni, si rimanda al regolamento di ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 2

Modalità di presentazione delle proposte

1. Il Direttore del Dipartimento, successivamente alla assegnazione delle risorse da parte dell'Ateneo finalizzate alla ricerca e/o al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, invita i docenti ed i ricercatori afferenti al Dipartimento a presentare le proprie proposte indicando un termine di scadenza per la presentazione delle stesse.
2. La proposta deve riportare i seguenti elementi:
 - il nominativo del docente o ricercatore proponente;
 - il responsabile scientifico dell'assegno, qualora sia diverso dal proponente;
 - il settore scientifico-disciplinare;
 - il titolo dell'assegno, gli obiettivi della ricerca e una descrizione delle attività che saranno svolte nell'ambito dell'assegno;
 - l'importo dell'assegno, al netto degli oneri;
 - la durata dell'assegno e l'eventuale rinnovabilità;
 - i requisiti specifici di ammissione alla selezione;
 - l'importo richiesto sui fondi di Ateneo o Dipartimentali per la proposta e, nel caso non si richieda il finanziamento dell'intero costo, il fondo/progetto sul quale attribuire l'importo differenziale.
3. Possono essere proponenti i docenti o ricercatori che siano in possesso di una documentata produttività scientifica, con riferimento ai tre anni precedenti la richiesta, e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata originaria dell'assegno. Ogni docente può presentare una sola proposta per ciascun invito.
4. Le proposte dovranno essere consegnate entro la data di scadenza, definita nell'invito, all'Ufficio di Segreteria Amministrativa del Dipartimento.

Art. 3

Valutazione delle proposte

1. Le proposte presentate con le modalità previste al precedente articolo 2 saranno valutate dal Comitato per la Ricerca del Dipartimento che terrà conto dei seguenti criteri:

- l'innovatività della proposta;
- la congruità rispetto alle finalità del Dipartimento ed alla coerenza con il piano di ricerca Dipartimentale;
- la coerenza dell'attività proposta con il settore scientifico-disciplinare indicato;
- l'alternanza tra i settori scientifico-disciplinari, tenendo conto delle proposte approvate negli ultimi tre anni dalla data dell'invito.

2. Il Comitato per la Ricerca, sulla base della valutazione delle proposte e delle risorse disponibili, predisporrà la lista delle proposte ammesse al finanziamento.

Art. 4

Approvazione ed attivazione degli assegni finanziati

1. Le proposte selezionate dal Comitato per la Ricerca saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento delibera in ordine al finanziamento delle proposte ed all'istituzione e attivazione degli assegni autorizzando la emanazione e la pubblicazione del bando al quale seguirà lo svolgimento della procedura selettiva.
2. Le attività dell'assegno dovranno iniziare entro 4 mesi dalla delibera di cui al precedente punto 1. In caso di mancato rispetto del termine il finanziamento sarà revocato.